

Legge federale sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario

(Legge sull'aiuto alle università, LAU)

Proroga del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007¹,
decreta:

I

La legge dell'8 ottobre 1999² sull'aiuto alle università è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 4

⁴ La validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2011.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.³

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2007⁴

Termine di referendum: 24 gennaio 2008

¹ FF 2007 1131

² RS 414.20

³ La presente legge entra in vigore sempreché non sia presentata una domanda di referendum (Cancelleria federale).

⁴ FF 2007 6313

